

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 1630/82 dell'on. Eric Forth alla Commissione Oggetto: Programmi di conservazione delle foche in Grecia	1
n. 1787/82 dell'on. Finn Lynge alla Commissione Oggetto: Caccia alle foche	1
n. 1788/82 dell'on. Finn Lynge alla Commissione Oggetto: Determinazione dell'età dei cuccioli di foca	2
n. 1844/82 dell'on. Barbara Castle alla Commissione Oggetto: Trasporti di animali vivi	2
n. 1848/82 dell'on. Danielle De March alla Commissione Oggetto: Finanziamenti alla costruzione e alla riparazione navale	3
n. 237/83 dell'on. Danielle De March alla Commissione Oggetto: Finanziamenti alla costruzione e alla riparazione navale	3
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1848/82 e n. 237/83	3
n. 1849/82 dell'on. Jørgen Bøgh alla Commissione Oggetto: Spese relative agli uffici di informazione in Danimarca	4
n. 1851/82 degli onn. Robert Moreland e Derek Prag alla Commissione Oggetto: Facilitazioni di trasporto per i minorati	4
n. 1876/82 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio Oggetto: Importazione di burro neozelandese	5
n. 1889/82 dell'on. Mechthild von Alemann alla Commissione Oggetto: autoveicolo trasferito come masserizia in un altro Stato membro in occasione di un trasloco	5
n. 1890/82 dell'on. Mechthild von Alemann alla Commissione Oggetto: Problemi di patente di guida di un addetto al montaggio	6

n. 1952/82 dell'on. Michael Welsh alla Commissione	
Oggetto: Diritto delle società e altre proposte	7
n. 1968/82 dell'on. Yves Galland ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Utilizzazione di armi tossiche da parte dell'URSS in Afghanistan	8
n. 1981/82 dell'on. Sean Flanagan alla Commissione	
Oggetto: Aiuto comunitario alla conversione verso il metano a Dublino	8
n. 2000/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Servizio delle poste negli Stati membri	9
n. 2023/82 dell'on. Eric Forth alla Commissione	
Oggetto: Industria siderurgica della Comunità	9
n. 2039/82 dell'on. Robert Moreland alla Commissione	
Oggetto: Marcatura di origine	10
n. 2043/82 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio	
Oggetto: Persecuzione di sindacalisti e di esponenti politici democratici in Turchia	10
n. 2060/82 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione	
Oggetto: Cartello dello zinco e riapertura di nuove capacità: richiesta di informazioni della CEE presso la regione vallona a proposito di Prayon	11
n. 2062/82 dell'on. Yvonne Théobald-Paoli alla Commissione	
Oggetto: Posizione della Commissione sull'eventuale sviluppo dell'energia maremotrice nella Comunità	11
n. 2067/82 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione	
Oggetto: Moltiplicazione delle aliquote IVA in Belgio	12
n. 2081/82 dell'on. Pol Marck alla Commissione	
Oggetto: Completamento della legislazione veterinaria	12
n. 2094/82 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Confezioni di prodotti medicinali	13
n. 2095/82 dell'on. Robert Moreland alla Commissione	
Oggetto: Direttiva sui fumi e l'anidride solforosa	13
n. 2098/82 dell'on. Marijke Van Hemeldonck al Consiglio	
Oggetto: Impiego di carta riciclata	15
n. 2115/82 dell'on. Isidor Früh alla Commissione	
Oggetto: Proposte della Commissione sull'applicazione delle misure per il miglioramento delle strutture in agricoltura	15
n. 2127/82 dell'on. David Curry alla Commissione	
Oggetto: Importazione e uso di lupini, piselli e fave per l'alimentazione animale	15
n. 2131/82 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione	
Oggetto: Giorni di vacanza della Commissione	16
n. 2159/82 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione	
Oggetto: Procedure di rimborso per l'IVA versata all'estero	17
n. 2160/82 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione	
Oggetto: Armonizzazione delle statistiche relative al commercio estero	17

Sommario (segue)

n. 2161/82 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione	
Oggetto: Difficoltà negli scambi commerciali franco-tedeschi	18
n. 2165/82 dell'on. Allan Rogers alla Commissione	
Oggetto: Società Inmos Micro Electronics	18
n. 2168/82 dell'on. Alfredo Diano alla Commissione	
Oggetto: Problemi relativi all'importazione di funghi nella Comunità	19
n. 2173/82 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Esportazione di farmaci pericolosi nei paesi del terzo mondo	20
n. 2181/82 dell'on. André Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Industria tessile nella regione vallona	20
n. 2183/82 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio	
Oggetto: Aiuti tecnici e finanziari della Comunità destinati all'America centrale	21
n. 2193/82 dell'on. Hans-Joachim Seeler alla Commissione	
Oggetto: Campagna «Buy European»	21
n. 2195/82 dell'on. Janey Buchan alla Commissione	
Oggetto: Libro nero	22

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1630/82**dell'on. Eric Forth (ED - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 novembre 1982)**Oggetto:* Programmi di conservazione delle foche in Grecia

Può la Commissione confermare

1. che fondi comunitari sono stati stanziati per lo svolgimento di un programma di protezione della foca monaca a Seitani in Grecia,
2. che le autorità greche hanno recentemente invitato il sig. Bill Johnson, cittadino britannico, a lasciare la Grecia a motivo delle sue attività a favore della conservazione delle foche,
3. che le autorità greche consentono l'effettiva distruzione della riserva di foche monache di Seitani attraverso lo sviluppo commerciale,
4. che ciò rappresenta una violazione dei regolamenti CEE da parte delle autorità greche?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(4 maggio 1983)*

1. Il programma di protezione della foca monaca a Seitani non ha beneficiato di un aiuto finanziario comunitario. Aiuti vengono tuttavia concessi a favore di una zona nelle Sporadi settentrionali.
2. Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità greche, il sig. Johnson è stato pregato di lasciare la Grecia per motivi diversi dalle azioni concernenti la protezione della foca monaca.

3. Sembra che le autorità greche competenti abbiano posto termine agli sviluppi commerciali che interessavano la riserva di Seitani, in applicazione di un decreto del Ministero per l'assetto territoriale secondo il quale la zona in questione viene classificata fra i territori protetti.

4. No.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1787/82**dell'on. Finn Lynge (S - DK)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 dicembre 1982)**Oggetto:* Caccia alle foche

Come forse è noto, i cacciatori groenlandesi non cacciano né i cuccioli di foca né le specie in via d'estinzione, come pure i prodotti da esse derivati non vengono esportati dalla Groenlandia.

Cionondimeno il periodico della Comunità «EF-avisen» scrive in prima pagina che il divieto d'importazione delle pelli di cuccioli di foca proposto dalla Commissione non colpisce le pelli di foca groenlandesi «finché la Groenlandia resterà nella Comunità europea» - il che deve dunque interpretarsi nel senso che la Groenlandia uscendo dalla Comunità verrà colpita da un divieto di importazione di tali pelli. Si sente da che parte tira il vento e si resta depressi.

Si chiede alla Commissione di smentire nella sua risposta questo grossolano e ingannevole tentativo di manipolazione dell'opinione pubblica groenlandese.

Può la Commissione accettare la presentazione della questione delle pelli di foca, riportata in prima pagina dal periodico della Comunità «EF-avisen» n. 13 del 1982, quale esempio di giornalismo attendibile, volutamente obiettivo e senza manipolazioni di carattere politico?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(28 aprile 1983)

La Commissione contesta innanzi tutto categoricamente che l'articolo pubblicato nel periodico «EF-avisen» e citato dall'onorevole parlamentare mirasse ad influenzare l'opinione pubblica groenlandese; scopo dell'articolo era di spiegare semplicemente che i provvedimenti proposti dalla Commissione non avrebbero avuto conseguenze negative per la Groenlandia.

A tale riguardo si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare in particolare sul fatto che la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati ⁽¹⁾, si applica soltanto ai prodotti che non provengono dalla caccia tradizionale praticata dalle popolazioni Inuit.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1788/82

dell'on. Finn Lyng (S - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1983)

Oggetto: Determinazione dell'età dei cuccioli di foca

Con riferimento al doc. COM(82) 639 def., allegato n. 2 (voce ex 43.02 della TDC), che termina con le parole «cucciolo della specie *Cystophora Cristata* (manto grigio-blu)», così come è riportato nella versione danese del PE 81.016/def. (concernente il summenzionato documento), pagina 4, alla fine della colonna di destra, il testo dell'allegato termina con le parole «cuccioli della specie *Cystophora Cristata* (bluebacks)».

È opinione comune tra quanti esercitano l'attività della caccia alla foca, che una foca, e pertanto anche una *Cystophora Cristata*, può essere definita cucciolo finché non ha compiuto un anno di età. Nelle aste di vendita delle pelli però anche le pelli di esemplari giovani di *Cystophora Cristata* vanno sotto il nome di «bluebacks», anche se evidentemente derivano da animali di più di un anno d'età.

La questione ha rilevanza, se pur marginale, per l'esportazione di pelli di foca groenlandesi.

Come definisce la Commissione una «blueback» sotto il profilo dell'età?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(27 aprile 1983)

Come afferma l'onorevole parlamentare, nella terminologia della caccia e del commercio le pelli di esemplari giovani di *Cystophora Cristata* vanno sotto il nome di

«bluebacks». Infatti, la colorazione tipica di questi animali, alla quale è dovuta la denominazione, cambia di solito verso l'età di 12 mesi. La Commissione applica la terminologia in uso, ma è consapevole del fatto che tale trasformazione del manto può verificarsi, in alcuni esemplari, già prima dei 12 mesi oppure a 14 mesi.

Per quanto riguarda le esportazioni di foche groenlandesi, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo 3 della direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati ⁽¹⁾.

Secondo il disposto di tale articolo, le restrizioni al commercio introdotte dalla direttiva non riguardano i prodotti che provengono dalla caccia tradizionale praticata dalle popolazioni Inuit. Il Consiglio e la Commissione ritengono infatti che tale caccia non concerna i cuccioli di foca e che sia opportuno evitare di colpire gli interessi vitali di queste popolazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1844/82

dell'on. Barbara Castle (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Trasporti di animali vivi

Quanti Stati membri hanno eseguito le norme, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione delle direttive 74/489/CEE ⁽¹⁾ e 81/389/CEE ⁽²⁾ che stabiliscono le misure necessarie per la protezione degli animali nei trasporti internazionali?

⁽¹⁾ GU n. L 200 del 8. 8. 1977, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1981, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(6 maggio 1983)

Per quanto riguarda la direttiva 77/489/CEE, tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione le misure nazionali d'applicazione da essi adottate. Quanto all'esecuzione della direttiva 81/389/CEE, la Commissione sta attualmente studiando le misure notificate dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1848/82

dell'on. Danielle De March (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 gennaio 1983)

Oggetto: Finanziamenti alla costruzione e alla riparazione navale

Può la Commissione fornire delle tabelle con dati numerici, ripartite per paese, per gli anni 1975 - 1981 (se possibile con delle previsioni per il 1982) sui finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario effettivamente accordati (Fondo sociale, Fondo regionale, capitolo 7 del bilancio) e non provenienti dal bilancio (prestiti BEI) concernenti la costruzione e la riparazione navale?

Per quanto riguarda i prestiti BEI, la Commissione può precisare quali progetti abbiano beneficiato di finanziamenti e può dire a titolo generale, in base a quali criteri essa contribuisca, unitamente alla BEI, a concedere dei prestiti e delle sovvenzioni al suddetto settore?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 237/83

dell'on. Danielle De March (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 aprile 1983)

Oggetto: Finanziamenti alla costruzione e alla riparazione navale

Poiché la Commissione non ha risposto alla mia interrogazione n. 1848/82 ⁽¹⁾ sull'argomento in oggetto, data l'importanza del problema la invito nuovamente a fornire tabelle con dati numerici, ripartite per paese, per gli anni 1975 - 1982 sui finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario effettivamente accordati (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, capitolo 7 del bilancio) e non provenienti dal bilancio (prestiti BEI) concernenti la costruzione e la riparazione navale.

Per quanto riguarda i prestiti BEI, la Commissione può precisare quali progetti abbiano beneficiato di finanziamenti e può dire a titolo generale, in base a quali criteri essa contribuisca, unitamente alla BEI, a concedere prestiti e sovvenzioni al suddetto settore?

⁽¹⁾ Tale interrogazione, pubblicata senza risposta nella GU n. C 79 del 23. 3. 1983, pag. 4, forma oggetto di risposta comune con la presente.

**Risposta comune data dal Sig. Giolitti
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1848/82 e n. 237/83
(29 aprile 1983)**

Fra il 1975 e il 1982, sono stati effettuati i seguenti interventi finanziari comunitari in favore del settore della costruzione e della riparazione navale:

Dalla sua creazione nel 1975, sino alla fine del 1982, il Fondo regionale è intervenuto a favore di investimenti nel settore indicato per un totale di 4 209 866 ECU, ripartito come segue:

	(ECU)
Danimarca	237 276
Germania	812 565
Francia	1 408 181
Irlanda	112 802
Italia	528 474
Paesi Bassi	442 261
Regno Unito	373 807
Belgio	294 500
Totale	4 209 866

Inoltre, è opportuno ricordare che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio ⁽¹⁾ che istituisce un'azione specifica di sviluppo, il Fondo, sezione «fuori quota», può partecipare con aiuti a concorrenza di 17 milioni di ECU, per un periodo di cinque anni, ad operazioni che contribuiscono ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale.

La Commissione ha proposto ⁽²⁾ il rafforzamento di quest'azione che riguarda alcune zone del Regno Unito tramite il raddoppio delle somme ad essa destinate e l'istituzione di nuove misure.

Per quanto riguarda il Fondo sociale, l'esistenza di domande nazionali o regionali che comprendono più tipi di operazioni, e di domande presentate globalmente dagli Stati membri in applicazione della normativa in vigore, impedisce d'isolare le operazioni destinate ai lavoratori dei cantieri navali. Le operazioni specifiche che hanno potuto essere individuate per il periodo che comprende gli anni 1980, 1981 e 1982, hanno interessato un totale di 9 500 persone e hanno rappresentato un impegno di 20 milioni di ECU a carico del Fondo, in favore del Regno Unito, dell'Italia e della Francia.

Nel 1980 la Commissione ha approvato due prestiti a norma dell'articolo 54, secondo comma, del trattato CECA all'industria della costruzione navale:

- Germania: 4 milioni di ECU;
- Italia: 22 milioni di ECU;

17 milioni di ECU sono stati versati nel 1980 e 1982 per il progetto in Italia.

Dal 1975, la Banca europea per gli investimenti non ha accordato prestiti per investimenti nei settori della costruzione e della riparazione navale nella Comunità.

I criteri d'intervento della BEI sono definiti dal trattato CEE e dallo statuto della Banca che costituisce parte integrante del trattato; queste disposizioni permettono, secondo le circostanze, il finanziamento di investimenti quali quelli in questione. Prima del 1975, la BEI ha contribuito con 12,3 milioni di ECU ad investimenti in cantieri navali in Italia e in Danimarca.

⁽¹⁾ GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16.

⁽²⁾ Doc. COM(82) 658 def. del 18. 11. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1849/82**dell'on. Jørgen Bøgh (CDI - DAN)****alla Commissione delle Comunità europee***(10 gennaio 1983)*

Oggetto: Spese relative agli uffici di informazione in Danimarca

Si chiede alla Commissione di far sapere quali sono le spese della Comunità connesse agli uffici di informazione del Parlamento e della Commissione in Danimarca, ovvero le spese relative, tra l'altro, a: stipendi del personale sia a Copenaghen che a Bruxelles, affitti, attività di informazione all'esterno, pubblicazioni inviate dagli uffici di informazione (giornali, riviste, materiale didattico, ecc.), inserzioni, aiuti al Movimento europeo, ed altri, spese per lo svolgimento di corsi e la pubblicazione di stampati e opuscoli ad essi attinenti, spese per borse di studio, viaggi di studio e simili, visite di informazione a Bruxelles, esposizioni, e tutti gli altri eventuali tipi di spesa.

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione***(19 aprile 1983)*

L'attuale organizzazione del sistema contabile della Commissione non consente di rispondere in modo dettagliato ai quesiti posti.

La Commissione è sempre disposta, nel quadro del funzionamento dei suoi organi di controllo, a fornire alle varie istanze competenti le informazioni di cui dispone in merito agli Uffici stampa e informazione che da essa dipendono.

Per quanto riguarda le spese relative agli uffici del Parlamento, si prega l'onorevole parlamentare di rivolgersi alla propria istituzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1851/82
degli onn. Robert Moreland e Derek Prag (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee***(10 gennaio 1983)*

Oggetto: Facilitazioni di trasporto per i minorati

Vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1981 ⁽¹⁾ (e, in particolare, il parere della commissione per i trasporti) concernente l'integrazione economica, sociale e professionale dei minorati della Comunità europea, può la Commissione far sapere quali misure ha adottato per:

1. esaminare le raccomandazioni elaborate dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) e dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, concernenti le facilitazioni di parcheggio e di circolazione per i minorati e, di conseguenza, elaborare programmi per un'azione comunitaria in tale settore;
2. concordare con gli Stati membri l'istituzione di carte nazionali per i minorati valide nell'intera Comunità;
3. assicurare che delle tariffe di favore per i minorati siano applicate in tutta la Comunità su basi reciproche;
4. modificare il Fondo sociale onde poterlo utilizzare per progetti pilota volti a migliorare le facilitazioni di trasporto per i minorati; e
5. elaborare proposte relative al finanziamento di un programma di ricerca comunitario per il miglioramento del design dei mezzi di trasporto onde agevolare la mobilità dei minorati e degli anziani.

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 6. 4. 1981, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione***(27 aprile 1983)*

1, 2 e 3. La mobilità è uno dei principali elementi sui quali la Commissione accenterà la sua seconda iniziativa politica nel quadro del programma d'azione inteso a promuovere l'integrazione dei minorati nella società ⁽¹⁾.

Come certamente noto agli onorevoli parlamentari, la prima di queste iniziative riguarda i problemi occupazionali e le possibilità di lavoro dei minorati. La seconda, che concernerà i problemi ambientali inclusa la mobilità, prenderà come punto di partenza i lavori già intrapresi dalle organizzazioni internazionali menzionate dagli onorevoli parlamentari nonché uno studio circostanziato, recentemente portato a termine dalla Commissione, sui sistemi di trasporto da porta a porta esistenti per i minorati nella Comunità. Nell'ambito della politica dei trasporti, la seconda fase di applicazione della direttiva 80/1263/CEE ⁽²⁾ relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria comprenderà i lavori inerenti al rilascio della patente ai conducenti minorati.

Nel 1983 la Commissione avvierà gli altri studi necessari per preparare le basi della futura politica comunitaria e nazionale in materia di accesso, alloggio e svaghi, nonché di mobilità. La Commissione intende esaminare tutti gli aspetti segnalati dagli onorevoli parlamentari e in particolare la possibilità di istituire carte nazionali, nonché la questione delle facilitazioni di parcheggio, delle tariffe di favore e del miglioramento del design dei mezzi di trasporto. Per quanto riguarda le tariffe di favore (incluse quelle per i minorati), si richiama inoltre l'attenzione degli

onorevoli parlamentari sulla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1891/82 dell'on. Seefeld⁽³⁾.

4. Nel quadro della suddetta iniziativa verrà esaminata la possibilità di estendere l'attuale programma di progetti pilota in materia di alloggi per i minorati al campo dei trasporti e della mobilità.

I compiti istituzionali attribuiti al Fondo sociale europeo dall'articolo 123 del trattato CEE non comprendono azioni specifiche nel settore dei trasporti. Il Fondo sociale contribuirà tuttavia al finanziamento dei progetti a favore dei minorati, che costituiscono uno degli elementi primari del suddetto programma d'azione. Uno dei principali obiettivi di tale azione sarà la ricerca dei mezzi atti a garantire che le iniziative in materia di formazione e di occupazione dei minorati siano accompagnate da misure volte a creare le necessarie condizioni ambientali.

5. La Commissione non prevede per il momento di avanzare proposte per uno specifico programma comunitario di ricerca per il miglioramento del design dei mezzi di trasporto inteso a facilitare la mobilità dei minorati e degli anziani.

⁽¹⁾ GU n. C 347 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 18. 4. 1983, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1876/82

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Importazione di burro neozelandese

Viene annunciata la proroga dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda relativamente all'importazione di 87 000 tonnellate di burro nella CEE. Può il Consiglio comunicare in base a quali motivi venga consentita tale proroga?

In considerazione dell'enorme eccedenza di burro nella Comunità nonché della giusta opposizione della Francia in merito a tali importazione, non ritiene il Consiglio che sia più avveduto rinunciare alla proroga di tale accordo?

Risposta

(25 maggio 1983)

Il 1° aprile 1981, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 858/81⁽¹⁾ che fissa, per il periodo dal 1° aprile 1981 al 31 dicembre 1983, il regime derogatorio applicabile alle importazioni di burro neozelandese nel Regno Unito. Ai sensi di questo regolamento, i quantitativi di burro neozelandese che possono essere importati erano di 70 250 tonnellate nel periodo dal 1° aprile al 13 dicembre

1981 e di 92 000 tonnellate per il 1982. Per quanto riguarda il 1983, il regolamento prevede che il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, determini il quantitativo da importare tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della situazione sul mercato del burro comunitario e dell'andamento del mercato mondiale del burro. Il quantitativo complessivo per il 1983 è stato fissato dal Consiglio a 87 000 tonnellate, vale a dire 7 250 tonnellate per ciascuno dei primi tre mesi (regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3499/82 del 21 dicembre 1982, (CEE) n. 125/83 del 18 gennaio 1983 e (CEE) n. 344/83 dell'8. febbraio 1983)⁽²⁾ e 65 250 tonnellate per i nove mesi da aprile a dicembre (regolamento (CEE) n. 642/83 del Consiglio del 15 marzo 1983)⁽³⁾. Con il primo di questi regolamenti, il Consiglio ha aumentato il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese da 77,52 ECU a 84,36 ECU per 100 kg.

In realtà, non si tratta di una proroga dato che il regime esistente è applicabile fino alla fine del 1983. Occorre inoltre notare che le condizioni della continuità del regime delle importazioni di burro neozelandese nel Regno Unito sono fissate dall'articolo 5 del protocollo n. 18 allegato al trattato di adesione. I capi di Stato e di governo delle Comunità, riuniti in Consiglio a Dublino il 10 marzo 1975, hanno sottolineato in una dichiarazione l'importanza che essi annettono a questo protocollo per quanto riguarda le relazioni con la Nuova Zelanda, che fornisce tradizionalmente prodotti lattiero-caseari ad una notevole parte della Comunità allargata. Nella stessa occasione i capi di Stato e di governo hanno convenuto che i quantitativi annui di burro neozelandese che le istituzioni comunitarie devono fissare nell'ambito del regime speciale dopo il 1977 non dovranno privare la Nuova Zelanda di sbocchi per essa essenziali.

Prima del 1° agosto 1983, il Consiglio, sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione, riesaminerà, conformemente alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 858/81, il funzionamento del regime esistente per prendere una decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 1° gennaio 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 1, GU n. L 17 del 21. 1. 1983, pag. 2 e GU n. L 40 del 12. 2. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1889/82

dell'on. Mechthild von Alemann (L - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1983)

Oggetto: Autoveicolo trasferito come masserizia in un altro Stato membro in occasione di un trasloco

1. Risulta alla Commissione che un cittadino tedesco che effettui un trasloco nei Paesi Bassi sia tenuto a versare

alla frontiera un'imposta per la sua autovettura che copra un periodo di tre mesi, ma che d'altro canto non sia possibile ottenere una targa olandese (per poter rendere quella tedesca) e che pertanto, per il periodo suddetto si abbia una doppia imposizione e come giudica la Commissione tale stato di cose?

2. La Commissione è dell'avviso che si concili con il trattato CEE (articolo 48 e seguenti) la posizione olandese in base alla quale in occasione del trasloco di un cittadino tedesco nei Paesi Bassi un autoveicolo di meno di sei mesi debba essere importato regolarmente, non essendo considerato una masserizia, e ritiene sia necessario modificare tale regolamentazione?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(29 aprile 1983)

1. A causa della diversità dei fatti generatori (domicilio del proprietario, targa d'immatricolazione) previsti dalle legislazioni degli Stati membri, un autoveicolo può trovarsi sottoposto, a diversi titoli, all'imposta sugli autoveicoli. Per evitare ogni rischio di doppia imposizione, conviene effettuare il trasloco con una targa di transito temporaneo, nella fattispecie tedesca.

2. Le disposizioni armonizzate di diritto fiscale applicabili al trasloco di masserizia non sono ancora in vigore. Il 28 marzo 1983 il Consiglio ha adottato la proposta di direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, che la Commissione aveva presentato il 30 ottobre 1975. Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1984. La direttiva prevede, tra l'altro, la franchigia fiscale all'importazione per gli autoveicoli, ma soltanto quando il veicolo sia stato acquistato almeno sei mesi prima dell'importazione stessa. La posizione olandese è dunque conforme alla normativa comunitaria.

Giova ricordare che la normativa olandese si inserisce nel quadro delle disposizioni sulla libera circolazione delle merci e non delle disposizioni comunitarie, attualmente in vigore ⁽¹⁾, relative alla libera circolazione dei lavoratori, che riguardano l'accesso, il soggiorno e l'esercizio di un'attività remunerata da parte dei cittadini degli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1890/82
dell'on. Mechthild von Alemann (L - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 gennaio 1983)**

Oggetto: Problemi di patente di guida di un addetto al montaggio

Un addetto al montaggio olandese che rientra nella sua abitazione nei Paesi Bassi solamente durante il week end e durante la settimana abita in una camera ammobiliata nei pressi del posto di lavoro nella Repubblica federale di Germania è stato condannato da un tribunale tedesco a pagare un'ammenda pecuniaria per aver guidato (un'autovettura che non poteva che recare una targa tedesca) «senza patente» in quanto era in possesso «soltanto» di una patente olandese valida.

1. Conviene la Commissione delle Comunità che la condanna per «guida senza patente» di un addetto al montaggio olandese in possesso di una patente olandese valida avvenuta nella Repubblica federale di Germania ad opera di un tribunale tedesco denoti la necessità di un'immediata armonizzazione a livello comunitario in questo settore e quali iniziative intende prendere al riguardo la Commissione ancor prima dell'istituzione di una patente di guida europea?
2. Risulta alla Commissione che il montatore in questione, qualora sia in possesso di una patente tedesca e che l'autovettura rechi una targa tedesca non possa recarsi con la suddetta autovettura a visitare la sua famiglia nei Paesi Bassi e quali passi intende compiere per ovviare a tale insoddisfacente stato di cose?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(23 aprile 1983)

1. Anteriormente al 1° gennaio 1983, non esistevano disposizioni comunitarie in materia di scambio di patente qualora il titolare stabilisse la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato la patente. Tuttavia, ad alcune condizioni, le autorità tedesche rilasciavano una patente in cambio di quella posseduta. Dal 1° gennaio 1983, in conformità dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE ⁽¹⁾ relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, se il titolare di una patente di guida nazionale acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la patente rimane ivi valida al massimo nell'anno successivo all'acquisizione della residenza. Nel caso citato, l'addetto al montaggio olandese dovrà, nell'anno successivo all'acquisizione della sua residenza nella Repubblica federale di Germania, scambiare la sua patente di guida olandese con una patente tedesca, altrimenti la sua patente non sarà più considerata valida in questo Stato al termine del periodo preso in considerazione. La Commissione si rammarica

che l'organo giudiziario non abbia tenuto conto dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1983, della direttiva precisata che è stata pubblicata alla fine del 1980.

2. Se l'addetto al montaggio di cui trattasi ha acquistato la sua residenza normale nella Repubblica federale di Germania, se è titolare di una patente di guida tedesca e guida un veicolo immatricolato nella Repubblica federale di Germania, egli è da considerare, quando si reca nei Paesi Bassi, un visitatore. La sua patente è valida in questo Stato in conformità dell'articolo 1 della direttiva sopra citata.

Se invece, come si può supporre, ha conservato la sua residenza nei Paesi Bassi dati i suoi vincoli familiari, dovrebbe per questo fatto utilizzare nei Paesi Bassi un'autovettura immatricolata in questo Stato. Tuttavia le autorità olandesi possono, su richiesta dell'interessato e a certe condizioni, derogare a questa norma e autorizzarlo ad utilizzare la sua auto immatricolata nella Repubblica federale di Germania per recarsi al suo domicilio nei Paesi Bassi.

La Commissione si preoccupa da molto tempo dei numerosi problemi che derivano dall'uso dei mezzi di trasporto in Stati membri diversi da quelli di residenza dell'utente. Per risolvere questi problemi, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, nel 1975, una proposta di direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili in materia di importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto⁽²⁾, che è stata adottata dal Consiglio il 28 marzo 1983.

Questa direttiva, che entrerà in vigore negli Stati membri il 1° gennaio 1984, dovrebbe risolvere il problema menzionato dall'onorevole parlamentare, dato che l'addetto al montaggio potrebbe, secondo le disposizioni della direttiva medesima, utilizzare, per una durata continua o no che non superi i sei mesi per ogni periodo di 12 mesi, il suo veicolo da turismo immatricolato nei Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania. Secondo queste disposizioni egli mantiene la sua residenza nel luogo dei suoi vincoli familiari, cioè nei Paesi Bassi.

Inoltre, questa direttiva prevede anche che un'autovettura da turismo immatricolata nel paese di residenza dell'utente può essere impiegata per il tragitto effettuato regolarmente sul territorio di un altro Stato membro dall'utente stesso per recarsi dal suo luogo di residenza al posto di lavoro dell'impresa e per ritornare. La relativa franchigia non è sottoposta ad alcun limite di durata.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. C 267 del 21. 11. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1952/82
dell'on. Michael Welsh (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 gennaio 1983)

Oggetto: Diritto delle società e altre proposte

Può la Commissione, a seguito della sua risposta all'interrogazione scritta n. 888/81⁽¹⁾, far sapere se intende o meno presentare proposte su:

- l'«insider dealing»;
- l'accesso all'attività di agente di borsa;
- una nona direttiva in materia di diritto delle società?

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 31. 12. 1981, pag. 4.

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(11 marzo 1983)

Esiste già una misura comunitaria che riguarda il problema dell'«insider trading». Si tratta della raccomandazione della Commissione di un codice di condotta europeo concernente le transazioni sui valori mobiliari, adottata nel 1977⁽¹⁾. Alcune regole del codice trattano specificamente questo problema.

La Commissione rileva che il bisogno di combattere l'«insider trading» è sempre più avvertito negli Stati membri (oltre alla Francia, ora anche il Regno Unito ha adottato una legislazione in questo campo e il Belgio sta considerando questo passo), come anche al di fuori della Comunità (vedi recente accordo fra Svizzera e Stati Uniti). La Commissione sta pertanto considerando come rafforzare le regole sull'«insider trading» del codice di condotta europeo in funzione di questi sviluppi.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di agente di borsa, la situazione è tuttora quella indicata nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 888/81 dell'onorevole parlamentare⁽²⁾.

Come già menzionato in questa risposta, la Commissione presenterà a tempo opportuno la proposta di una nona direttiva sul diritto delle società e in particolare dei gruppi.

⁽¹⁾ GU n. 212 del 20. 8. 1977.

⁽²⁾ GU n. 345 del 31. 12. 1981, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1968/82**dell'on. Yves Galland (L - F)****ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(18 gennaio 1983)***Oggetto:** Utilizzazione di armi tossiche da parte dell'URSS in Afganistan

Gli esperti americani affermano di avere la prova dell'utilizzazione sistematica da parte dell'Unione Sovietica di armi chimiche e biologiche contro la resistenza afgana, come pure in Cambogia e nel Laos.

Se così stanno le cose, l'URSS viola non solo il trattato di Ginevra del 1925 che proibisce il ricorso alle armi chimiche, ma anche la Convenzione del 1972 sulle armi biologiche.

Nonostante la smentita di Mosca, possono far sapere i ministri degli affari esteri se hanno intenzione di intervenire presso istanze internazionali affinché vengano inviate in questi paesi delle delegazioni o una commissione d'inchiesta per far luce su tali accuse?

Risposta*(24. maggio 1983)*

I Dieci hanno preso atto con profonda preoccupazione delle notizie sull'uso di armi chimiche, tra cui armi a base di micotossine, in Laos, in Cambogia e in Afganistan in questi ultimi anni.

La convenzione sulle armi biologiche del 1972 proibisce lo sviluppo, la produzione e l'accumulazione di armi a base di tossine. L'uso di tali armi ad opera di uno Stato parte della convenzione, se dimostrato, sarebbe la prova di una violazione della convenzione. Tale uso costituirebbe parimenti una violazione del protocollo di Ginevra del 1925. Purtroppo ambedue questi accordi sono privi di un meccanismo efficace di controllo.

I Dieci hanno espresso a più riprese la loro preoccupazione e hanno chiesto l'istituzione nel 1980 di un gruppo di esperti delle Nazioni Unite incaricato di svolgere indagini. Tale gruppo, composto di esperti dell'Egitto, del Kenia, del Perù e delle Filippine, ha presentato le sue conclusioni alla 37ª assemblea generale delle Nazioni Unite. Le indagini sono state svolte in circostanze particolarmente difficili, in quanto al gruppo è stato rifiutato l'accesso alle regioni in questione. Tuttavia il gruppo, pur non essendo in grado di dimostrare che erano state usate armi chimiche, ha raccolto prove indiziarie di tale uso. I Dieci hanno approvato la decisione della 37ª assemblea generale delle Nazioni Unite di chiedere al segretario generale di stabilire i mezzi per svolgere ulteriori indagini.

Con l'elaborazione di misure di controllo appropriate, non discriminatorie ed efficaci, i Dieci intendono continuare la loro azione intesa all'adozione di procedure

internazionali per verificare l'osservanza delle due convenzioni summenzionate, e rinnoveranno il loro appoggio all'iniziativa proposta dalla Francia e dalla Svezia, contenuta nelle risoluzioni 37/98 C e D dell'assemblea generale dell'ONU.

I Dieci considerano inoltre questione della massima urgenza il raggiungimento di un accordo sul rifiuto totale delle armi chimiche, che preveda norme efficaci e sicure per garantire una osservanza rigorosa, il più presto possibile, nell'ambito del comitato sul disarmo di Ginevra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1981/82**dell'on. Sean Flanagan (DEP - IRL)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 gennaio 1983)***Oggetto:** Aiuto comunitario alla conversione verso il metano a Dublino

Sarebbe disposta la Commissione a concedere un aiuto comunitario se il dipartimento irlandese competente ne facesse richiesta per la conversione di un sistema di trattamento che potrebbe essere utilizzato per produrre ogni anno gas metano per un valore di quasi 1 milione di sterline impiegando il fango delle acque di fogna di Dublino, la qual cosa contribuirebbe a ridurre la dipendenza dell'Irlanda dall'energia importata e, per quanto riguarda l'ambiente, ridurrebbe fino al 40% il quantitativo finale di residui solidi delle acque di fogna scaricati in mare?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione***(19 aprile 1983)*

Il progetto citato dall'onorevole parlamentare può rientrare in uno dei seguenti sistemi di aiuto comunitari:

- aiuto finanziario per progetti dimostrativi nel settore dei risparmi energetici nel quadro della proposta di regolamento della Commissione ⁽¹⁾ e a condizione che quest'ultima venga adottata dal Consiglio sulla base del bilancio 1983. Un invito a presentare proposte di progetti nel suddetto settore è stato pubblicato recentemente ⁽²⁾;
- nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ⁽³⁾ la Commissione può concedere aiuti a progetti riguardanti l'infrastruttura che siano già stati finanziati completamente o parzialmente dalle autorità pubbliche del paese interessato;
- altri prestiti possono essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o nel quadro del

Nuovo strumento comunitario (NSC), sia per progetti riguardanti l'infrastruttura che per progetti che promuovano l'impiego razionale dell'energia;

- il dipartimento irlandese competente può includere progetti di questo tipo nei settori prioritari per i quali si chiede un bonifico d'interesse del 3 % nel quadro del Sistema monetario europeo (SME) (4).

(1) Doc. COM(82) 458 def.; GU n. C 227 dell'1. 9. 1982, pag. 2.

(2) GU n. C 86 del 28. 3. 1983.

(3) Regolamento (CEE) nr. 3325/80 del Consiglio del 16. 12. 1980. (GU n. L 349 del 23. 12. 1980).

(4) Regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3. 8. 1979 (GU n. L 200 dell'8. 8. 1979).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2000/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1983)

Oggetto: Servizio delle poste negli Stati membri

Può la Commissione precisare, per ciascuno Stato membro, quale sistema è stato adottato per la distribuzione della posta:

- monopolio di Stato
- servizio privato
- servizio statale e servizio privato che funzionano parallelamente?

Può essa stabilire dei confronti e trarne delle conclusioni?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(22 aprile 1983)

Non disponendo di tutta la necessaria documentazione, la Commissione non è purtroppo in grado di rispondere in modo esauriente all'interrogazione dell'onorevole parlamentare sul sistema adottato in ciascuno Stato membro per la distribuzione della posta. Essa può tuttavia fornire le informazioni seguenti.

Per quanto riguarda il sistema del monopolio, esso è applicato:

in Belgio, per la «corrispondenza corrente e personale» il cui peso non superi i 2 kg;

nella Repubblica federale di Germania, per le comunicazioni scritte che non superino il peso di 1 kg;

in Danimarca, per la distribuzione delle lettere, delle cartoline e di ogni tipo di corrispondenza a scopo professionale o commerciale, indipendentemente dal peso:

in Francia, per il trasporto di lettere, pacchetti e materiale stampato che non superino il peso di 1 kg;

in Italia, per le lettere ed i pacchetti il cui peso non superi i 2 kg, nonché per il trasporto di colli fino a 20 kg;

in Irlanda, per il trasporto di tutte le lettere, indipendentemente dal loro peso;

nel Lussemburgo, per il trasporto di lettere che non superino il peso di 2 kg;

nei Paesi Bassi, per le sole lettere fino ad un peso di 500 g, ma sono ammesse delle eccezioni;

nel Regno Unito, per la «corrispondenza personale o corrente», indipendentemente dal peso della lettera, ma anche qui sono previste delle eccezioni e addirittura la possibilità di sospendere il monopolio in caso di necessità.

Per tutta la corrispondenza per la quale i singoli Stati membri non applicano come sopra il sistema del monopolio, la distribuzione è effettuata da un servizio di Stato o da un servizio privato in un regime di libera concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2023/82

dell'on. Eric Forth (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1983)

Oggetto: Industria siderurgica della Comunità

Può la Commissione far conoscere

1. la capacità produttiva e lo stato dell'occupazione registrato dall'industria siderurgica di ciascuno degli Stati membri produttori di acciaio nel luglio 1979 e nel luglio 1982,
2. il volume globale delle importazioni d'acciaio più recentemente effettuate nei vari Stati membri
 - i) da altri Stati membri,
 - ii) da paesi terzi,
3. e comunicare se le consti che tutte le norme sull'importazione e sugli scambi intracomunitari di acciaio vengano debitamente rispettate?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(11 aprile 1983)

1 e 2. Vista la lunghezza della risposta, che comprende tutta una serie di tabelle, la Commissione la invia

direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario del Parlamento.

3. Pare assai improbabile, vista l'attuale situazione di concorrenza assai vivace sul mercato mondiale siderurgico, che i regolamenti relativi all'importazione possano essere rispettati integralmente da tutti i paesi terzi che esportano acciaio verso la Comunità.

Tuttavia, come si è sempre fatto in passato, la Commissione predisporrà ogni azione opportuna qualora si dovesse constatare che un qualsiasi paese terzo viola i regolamenti relativi alle importazioni.

In generale, attualmente, la Commissione è soddisfatta della cooperazione con la maggior parte dei paesi terzi.

Il commercio interno comunitario è disciplinato dal principio della libera circolazione delle merci. La Commissione sorveglia tale circolazione per garantire il rispetto del principio succitato da parte di tutti gli Stati membri.

tessili e la portata degli scambi di prodotti tessili e di articoli di abbigliamento nella Comunità stessa creano in questo settore una situazione particolare, nella quale rientra la proposta della Commissione.

Per quanto riguarda l'obbligo di apporre il marchio di origine su prodotti non ancora contrassegnati la Commissione ricorda che la Corte di giustizia ha già dichiarato, in rapporto ai «souvenirs», che l'interesse dei consumatori sarebbe sufficientemente tutelato se ai produttori nazionali fosse lasciata la possibilità di apporre il proprio contrassegno sui loro prodotti (causa 113/80, Commissione contro Irlanda, paragrafo 16 della sentenza del 17 giugno 1981).

(¹) GU n. C 70 del 21. 3. 1978.

(²) GU n. C 93 del 14. 4. 1982.

(³) GU n. C 12 del 18. 1. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2039/82

dell'on. Robert Moreland (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1983)

Oggetto: Marcatura di origine

È al corrente la Commissione del fatto che buona parte del coltellame importato nella Comunità continua a recare marcature del tipo «fatto a Sheffield»?

Per tutelare gli interessi del consumatore, può la Commissione far sapere se intende intervenire istituendo un sistema comunitario di marcatura d'origine indelebile da applicare al coltellame d'argento e d'acciaio inossidabili, e, in caso di risposta negativa, può spiegarne il motivo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(6 aprile 1983)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta da essa data all'interrogazione n. 1409/80, nella quale faceva riferimento alla propria proposta di direttiva in materia di pubblicità ingannevole e sleale (¹) volta a tutelare il consumatore contro un'indicazione falsa o ingannevole dell'origine. La proposta è ancora all'esame del Consiglio.

Nel dicembre 1981 la Commissione ha inoltre presentato una proposta di regolamento del Consiglio sull'indicazione dell'origine di alcuni prodotti tessili importati (²). Come si rileva dalla risposta data all'interrogazione scritta n. 1187/81 dell'on. Forth (³), la Commissione non intende estendere tale norma ad altri prodotti. A suo parere, la politica commerciale comunitaria relativa ai

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2043/82

dell'on. Willy Vernimmen (S - B)

al Consiglio delle Comunità europee

(28 gennaio 1983)

Oggetto: Persecuzione di sindacalisti e di esponenti politici democratici in Turchia

Continua in Turchia la persecuzione di sindacalisti e di esponenti politici democratici. Anche la stampa, compresa quella di tendenze moderatissime, viene oramai sempre più costretta al silenzio. Una simile politica di conculcamento sempre più accentuato dei diritti democratici elementari e delle libertà non deve rimanere senza conseguenze sulle relazioni tra la Turchia e la CEE.

Come pensa il Consiglio di reagire a questi nuovi sviluppi in Turchia, in particolare nel quadro dell'accordo di associazione?

Risposta

(11 maggio 1983)

Il Consiglio continua a seguire con la più viva attenzione l'evoluzione della situazione in Turchia, segnatamente quella dei sindacati e degli uomini politici cui si riferisce l'onorevole parlamentare. In questo contesto, esso continua ad attribuire un'importanza particolare al rispetto dei diritti dell'uomo nonché al ripristino più rapido possibile delle istituzioni democratiche.

Il Consiglio non ha ritenuto finora possibile modificare la sua posizione circa la ripresa della cooperazione finanziaria tra la Comunità e la Turchia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2060/82**dell'on. Anne-Marie Lizin (S - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 gennaio 1983)*

Oggetto: Cartello dello zinco e riapertura di nuove capacità: richiesta di informazioni della CEE presso la regione vallona a proposito di Prayon

1. La Commissione potrebbe confermare che sta attualmente esaminando una notifica riguardante un cartello di chiusure tra le principali società produttrici di zinco della Comunità?
 - Quale riduzione di capacità comporta detto cartello?
 - Come sono ripartite dette riduzioni fra i diversi Stati membri?
2. Su quale articolo del trattato e su quale argomentazione giuridica intende basare la Commissione l'autorizzazione di un siffatto cartello?
3. In tale ipotesi, la riapertura di nuove capacità con partecipazione pubblica risulta suscettibile di essere accettata ed a quali condizioni?
4. Nella sua richiesta di informazioni rivolta alla regione vallona a proposito di Prayon, la Commissione fa riferimento alle difficoltà del settore ed al grave rischio di capacità di produzione eccedentarie. La Commissione ha già fissato una politica industriale dello zinco o si basa, per questo, sul rispetto degli articoli relativi alla concorrenza?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(21 aprile 1983)

1 e 2. Sì. Vari produttori di zinco della Comunità hanno presentato alla Commissione proposte volte a ridurre la capacità di fusione dello zinco negli Stati membri, conformemente al regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962⁽¹⁾, proposte attualmente all'esame nel quadro delle regole di concorrenza del trattato CEE, in particolare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

Data la politica seguita dalla Commissione, di non divulgare informazioni sui casi in esame, non è possibile rispondere ad ulteriori specifiche domande su questo punto.

3 e 4. L'eventuale intenzione delle autorità nazionali di utilizzare fondi pubblici per riaprire impianti di raffinazione in questo settore potrebbe presentare un problema nel quadro delle regole di concorrenza del trattato CEE in materia di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare dell'articolo 92. La Commissione segue una politica estremamente restrittiva nell'autoriz-

zare aiuti di Stato a settori caratterizzati da sovraccapacità a livello comunitario.

In questo contesto, la richiesta di informazioni cui si riferisce l'onorevole parlamentare è stata indirizzata alle autorità belghe ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, per mettere la Commissione in grado di decidere se eventuali piani di riapertura della raffineria di Prayon con l'aiuto di fondi pubblici siano compatibili con le disposizioni del trattato CEE relative agli aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 207/62.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2062/82**dell'on. Yvonne Théobald-Paoli (S - F)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 gennaio 1983)*

Oggetto: Posizione della Commissione sull'eventuale sviluppo dell'energia maremotrice nella Comunità

A seguito di un risveglio di interesse dimostrato da taluni paesi tra cui l'Unione Sovietica per l'energia maremotrice, la Commissione potrebbe precisare la sua posizione attuale riguardo all'eventuale sviluppo di questa forma di energia nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(18 marzo 1983)

La Commissione ha già avuto occasione di esprimere il proprio parere in merito alle centrali idroelettriche azionate dalle maree nella risposta data all'interrogazione scritta n. 404/73 degli onorevoli Kater e Muller⁽¹⁾. Dal 1973 sono stati eseguiti studi di ampia portata su questo problema, principalmente nel Regno Unito, dai quali risulta che le centrali del tipo sopra menzionato presentano generalmente un rapporto costi/benefici meno favorevoli di quelle termoelettriche tradizionali, e soprattutto di quelle elettronucleari.

La Commissione ritiene che, per poterli valutare in modo corretto e completo, i progetti di centrali idroelettriche azionate dalle maree non vengano considerati soltanto sotto l'aspetto energetico, ma che si debba tener conto anche di altri fattori, quali l'eventuale riduzione delle distanze da percorrere, la protezione dei porti, le ripercussioni sull'occupazione e sull'economia regionale e gli effetti sull'ambiente. Occorrerebbe pertanto proseguire

gli studi sui siti più adatti nella Comunità all'installazione di tali centrali.

(¹) GU n. C 39 del 6. 4. 1974.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2067/82

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 gennaio 1983)

Oggetto: Moltiplicazione delle aliquote IVA in Belgio

Il 16 novembre 1982 il governo belga ha adottato, con decreti straordinari, tutta una serie di misure relative all'aumento delle aliquote IVA in alcuni settori della vita economica.

In conseguenza di tali misure è aumentato il numero delle aliquote IVA applicate in Belgio e, quindi, il consumatore incontra difficoltà ad orientarsi fra i diversi tassi praticati sui vari tipi di prodotti.

Può la Commissione indicare qual è la posizione da essa assunta per quanto riguarda la protezione dei consumatori in materia di informazione sulle aliquote IVA praticate nei paesi della CEE?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**
(27 aprile 1983)

La Commissione comprende le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare ma ritiene che l'esistenza di aliquote diverse di IVA all'interno di uno stesso Stato membro non pregiudichi effettivamente la protezione dei consumatori, dato che di massima la stessa aliquota di IVA si applica alla maggior parte dei prodotti correnti (ad esempio tutti i prodotti alimentari).

La Commissione pubblica periodicamente un inventario delle imposte applicate negli Stati membri, nel quale sono riportate tutte le aliquote di IVA e che viene edito dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

La Commissione rammenta che la sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (¹) non prevede l'armonizzazione delle aliquote. In attesa di un'ulteriore armonizzazione delle aliquote gli Stati membri restano liberi di fissarle, fatte salve le disposizioni dell'articolo 95 del trattato CEE e dell'articolo 12 della direttiva sopra citata.

(¹) GU n. L 145 del 13. 4. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2081/82

dell'on. Pol Marck (PPE - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° febbraio 1983)

Oggetto: Completamento della legislazione veterinaria

Presumendo che gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: la tutela della sanità pubblica, l'immunità da malattie per gli animali, nonché i liberi e agili scambi commerciali di animali e di prodotti d'origine animale, può la Commissione indicare l'attuale situazione della legislazione comunitaria già in vigore, del livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali già raggiunto e quali sono i nodi ancora da sciogliere?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**
(25 aprile 1983)

Per raggiungere le finalità dell'instaurazione del mercato comune, lo sviluppo della legislazione nel settore veterinario ha tenuto conto della necessità di liberalizzare le correnti commerciali più importanti, introducendo norme armonizzate negli scambi. A tal fine sono state elaborate anzitutto la direttiva concernente gli scambi di animali vivi delle specie bovina e suina e le direttive concernenti gli scambi di carni fresche di ruminanti, suini e solipedi domestici (salute pubblica e polizia sanitaria). La direttiva concernente le importazioni di questi animali e di questi prodotti provenienti da paesi terzi è entrata in vigore nello stesso decennio, completando le norme relative agli scambi.

Il settore carne è stato completato con l'adozione di direttive concernenti gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (igiene e polizia sanitaria) e di una direttiva relativa agli scambi di carni fresche di pollame. Quest'ultima si applica tanto al commercio comunitario quanto ai commerci nazionali, mentre per gli altri settori la produzione degli Stati membri destinata al mercato nazionale non è ancora stata armonizzata.

Tuttavia, il principio delle garanzie di igiene e di salute animale, fondato sul controllo al livello della produzione, per evitare qualsiasi successiva ripetizione (allevamento d'origine o regione d'origine per gli animali vivi, macello, laboratorio di sezionamento o fabbrica di trasformazione per l'igiene), ha indotto progressivamente gli Stati membri ad adattare le loro legislazioni nazionali in materia. Sono stati elaborati, in particolare nel settore della salute

animale, programmi di profilassi per consentire alla produzione di raggiungere il livello sanitario necessario per gli scambi. Alcuni di questi programmi sono stati armonizzati con la partecipazione finanziaria della Comunità, per accelerare l'eradicazione delle malattie contagiose importanti per la protezione del consumatore o per l'economia dell'allevamento (tubercolosi, brucellosi, leucosi e peste suina).

È vero che molti settori della produzione animale non sono ancora armonizzati. Le norme esistenti, inoltre, devono essere adattate allo sviluppo tecnologico o allo sviluppo della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi terzi. Permangono delle difficoltà. In materia di igiene si dovranno dare soluzioni comunitarie ai problemi importanti del controllo degli ormoni, dei residui, dei controlli microbiologici, ecc., e del costo dell'ispezione sanitaria; in materia di salute animale si dovrà fare altrettanto per l'afte epizootica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2094/82

dell'on. Horst Seefeld (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1983)

Oggetto: Confezioni di prodotti medicinali

I prodotti medicinali in pastiglie sono sempre più spesso venduti in confezioni parzialmente di alluminio che, dopo l'uso del prodotto, vengono gettate nella spazzatura, con il risultato di distruggere senza necessità alluminio e di aumentare nelle discariche i quantitativi di sostanze nocive.

Quali provvedimenti si potrebbero prendere per commercializzare prodotti medicinali in confezioni che non rechino danno all'ambiente e permettano di risparmiare materie prime?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(26 aprile 1983)

La Commissione è ben consapevole del problema che rappresentano i residui e gli imballaggi dei prodotti farmaceutici.

Essa ha presentato una proposta di direttiva relativa ai rifiuti tossici e nocivi che il Consiglio ha adottato il 20 marzo 1978 (78/319/CEE) ⁽¹⁾, e una proposta di direttiva concernente gli imballaggi per liquidi alimentari ⁽²⁾.

A tutt'oggi i residui e gli imballaggi di prodotti farmaceutici non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 78/319/CEE, però si intende colmare tale lacuna a medio termine. Gli studi e le discussioni preliminari hanno tuttavia dimostrato che si tratta di un problema estremamente complesso, che le attuali disponibilità di personale per il momento non consentono di risolvere.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. C 204 del 13. 8. 1981, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2095/82

dell'on. Robert Moreland (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1983)

Oggetto: Direttiva sui fumi e l'anidride solforosa

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 817/82 ⁽¹⁾ la Commissione ha dichiarato che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 80/779/CEE ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a notificarle entro il 1° ottobre 1982 le zone in cui i valori limite specificati nell'allegato I potrebbero essere superati dopo il 1° aprile 1983.

La Commissione è pregata di far sapere:

1. quali informazioni le sono pervenute dai singoli Stati membri in conformità delle disposizioni della succitata direttiva;
2. se le informazioni trasmesse dagli Stati membri sono a suo parere soddisfacenti e, in caso contrario, quali provvedimenti intende prendere;
3. se è già in grado di far sapere quali modifiche dovranno essere introdotte nel Regno Unito ai fini dell'osservanza della direttiva in parola e quali saranno le regioni maggiormente interessate?

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 4. 10. 1982, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(12 aprile 1983)

1. I seguenti Stati membri hanno notificato alla Commissione le zone in cui i valori limite specificati nell'allegato I potrebbero essere raggiunti o superati (situazione al 15.2.1983):

Stato membro	Zone
FRANCIA	Agglomerato parigino, Lens, Dunkerque, agglomerato di Creil, Carlin, agglomerato di Strasburgo, Thann, agglomerato di Montbelliard, agglomerato lionese, agglomerato di Grenoble, regione di Fos l'Etang-de-Berre, agglomerato marsigliese, Viviez, Lacq, zona di Chevre-Donges, agglomerato di Rouen, zona di Havre
GERMANIA	Berlino (ovest)
IRLANDA	Dublino
ITALIA	<i>Regione Veneto</i> Arzignano, Bassano del Grappa, Belluno, Castelfranco Veneto, Chioggia, Conegliano, Legnago, Mira, Montebellio Maggiore, Padova, Porto Tolle, Rovigo, San Donà di Piave, Schio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto <i>Regione Lombardia</i> Abbiategrosso, Arcore, Bareggio, Biassono, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Brugherio, Busto Garolfo, Canegrate, Cassano d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Cuggiono, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate, Gorgonzola, Inveruno, Lainate, Legnano, Limbiate, Lissone, Lodi, Magenta, Meda, Melegnano, Melzo, Milano, Monza, Muggiò, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pioltello, Rescaldina, Rho, Rozzano, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Tribiano, Veduggio, Vimodrone, Vittuone
LUSSEMBURGO	Colmar-Berg, Contern
REGNO UNITO	Allerdale, Barnsley, Bassetlan, Blyth Valley, Bolsover, Bradford, Cannock Chase, Chesterfield, Copeland, Crene and Nantnich, Doncaster, Kirklees, Mansfiels, Newark, Newcastle under Lyne, Nottingham, Rotherham, Staffordshire Moorlands, Sunderland, Wakefield, Wansbeck, Cunnigham, Falkirk, Glasgow, Strathkelvin, Belfast, Londonderry, Newry

2. In alcuni casi la Commissione non considera esaurienti le notificazioni ricevute dagli Stati membri e solleciterà ulteriori informazioni, richiedendo in particolare i piani per il graduale miglioramento qualitativo dell'aria in dette regioni, da attuare al più presto e da comunicare alla Commissione. Secondo quest'ultima, nei casi in cui gli Stati membri non hanno comunicato alcuna zona con valori limite superiori a quelli indicati nell'allegato I, ciò significa che tale circostanza non si presenta. Nondimeno, la Commissione inviterà detti Stati membri a darne conferma ufficiale.

3. Il Regno Unito ha informato la Commissione che le autorità locali applicheranno ulteriori programmi di controllo del fumo, affinché i valori limite contemplati

dalla direttiva vengano rispettati entro il 1993 al più tardi.

Inoltre, in base alla legislazione britannica, il governo centrale può richiedere alle autorità locali di procedere, se necessario, al controllo del fumo.

Fino a che non le saranno pervenuti i piani per il graduale miglioramento della qualità dell'aria nelle zone cruciali, la Commissione non è in grado di verificare quali cambiamenti debbano essere apportati nel Regno Unito, per ottemperare alla direttiva.

Non appena la Commissione avrà ottenuto i ragguagli in questione, essa ne informerà l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2098/82
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S - B)
al Consiglio delle Comunità europee
(2 febbraio 1983)

Oggetto: Impiego di carta riciclata

Alla luce della sua risposta all'interrogazione orale (H-650/82) ⁽¹⁾ sul riciclo della carta, può spiegare il Consiglio perché ha deciso di non usare carta riciclata per le sue pubblicazioni, la documentazione interna o le fotocopie?

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo del 12. 1. 1983 (edizione provvisoria).

Risposta
(11 maggio 1983)

Le pubblicazioni del Consiglio sono generalmente fatte a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.

Per quanto riguarda la documentazione, il segretariato generale del Consiglio è dispostissimo ad utilizzare, per quanto possibile, carta riciclata. Occorre tuttavia segnalare che finora l'impiego di questo tipo di carta per le macchine ad alta prestazione di cui dispone il segretariato generale ha fatto sorgere taluni problemi di carattere tecnico. Il segretariato generale continuerà nondimeno a cercare di risolvere questi problemi in modo adeguato.

Il segretariato generale richiama l'attenzione dell'onorevole Parlamentare sul fatto che intende far utilizzare in futuro, quando ciò risulti possibile, carta riciclata per i lavori da svolgere nel corso delle riunioni dei servizi del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2115/82
dell'on. Isidor Fröh (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 febbraio 1983)

Oggetto: Proposte della Commissione sull'applicazione delle misure per il miglioramento delle strutture in agricoltura

Le direttive 72/159/CEE ⁽¹⁾, 72/160/CEE ⁽²⁾ e 72/161/CEE ⁽³⁾ sono scadute nell'aprile 1983 e sono state prorogate fino al 31 dicembre 1983 con decisione del Consiglio dei ministri. Affinché il Parlamento ed il Consiglio possano discutere approfonditamente le nuove direttive, soprattutto di fronte alla difficile situazione dell'economia e dell'occupazione, occorre che esse siano

presentate con la massima celerità. Può quindi la Commissione indicare:

1. Per quale motivo non ha ancora presentato le nuove proposte di direttiva?
2. Entro quale lasso massimo di tempo conta la Commissione di presentare le sue proposte in modo che resti tempo sufficiente per le discussioni in Parlamento e nel Consiglio dei ministri e garantendo altresì che le nuove direttive possano entrare in vigore nei tempi previsti?

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(29 aprile 1983)

1. La Commissione annette importanza particolare alla politica socio-strutturale per l'agricoltura ed è decisa a perseguire la sua azione per consolidare tale politica, pur tenendo presenti i condizionamenti imposti dalla situazione economica generale e più specificatamente dai mercati agricoli.

In tale contesto, essa analizza attualmente i risultati della politica finora perseguita, per elaborare, sulla base dell'attuale situazione e della sua evoluzione prevedibile, proposte al Consiglio concernenti una nuova politica in materia di strutture agrarie.

2. La Commissione intende presentare tali proposte in un prossimo avvenire.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2127/82
dell'on. David Curry (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 febbraio 1983)

Oggetto: Importazione e uso di lupini, piselli e fave per l'alimentazione animale

Facendo seguito alla mia interrogazione scritta n. 1576/82 ⁽¹⁾, può la Commissione fornire i seguenti dati supplementari per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981:

1. quali quantitativi di semi di lupino sono stati importati nella CEE ad uso dell'alimentazione animale;
2. quali sono stati i principali paesi di origine dei semi di lupino;
3. in che quantità i semi di lupino sono stati incorporati in mangimi composti;

4. quali sono stati nella CEE i quantitativi di piselli e fave incorporati in mangimi composti, secondo la ripartizione:

- a) piselli e fave importati
- b) piselli e fave prodotti nella Comunità?

(¹) GU n. C 73 del 17. 3. 1983, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(27 aprile 1983)

1. Secondo le statistiche del commercio estero della Comunità (Nimexe), sono stati importati nella CEE i seguenti quantitativi di semi di lupino:

Anno	Tonnellate
1978	8 150
1979	16 184
1980	5 326
1981	16 460
1982 (gennaio - settembre)	52 128

Gli esperti commerciali stimano che, per il 1982, le importazioni globali ammontano a circa 70 000 - 75 000 t. Essi prevedono inoltre l'importazione di 70 000 t nel 1983.

2. La maggior parte (più del 90%) di queste importazioni proviene dall'Australia, mentre quantitativi molto ridotti sono di origine sudafricana.

3. Praticamente tutti i semi di lupino importati sono stati incorporati in alimenti composti per animali.

4. I quantitativi di piselli e fave di origine comunitaria incorporati in alimenti composti che beneficiano del regime di aiuto sono stati:

Campagna di commercializzazione	Tonnellate
1978/79	165 000
1979/80	270 000
1980/81	332 000
1981/82	352 000

Secondo le stime della Commissione, nel 1982/1983 verranno incorporate circa 450 000 t.

Per i piselli e le fave importati e incorporati in alimenti composti nella CEE non esistono cifre esatte, in quanto le statistiche del commercio estero della Comunità non forniscono particolari a tale proposito. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione valuta che nel triennio 1979/1981 le importazioni di piselli e fave destinati all'alimentazione animale siano ammontate a 70 000 - 80 000 t all'anno, di cui, a parere degli ambienti professionali, 45 000 - 55 000 t sarebbero state annualmente incorporate in alimenti composti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2131/82

dell'on. Klaus Hänsch (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 febbraio 1983)

Oggetto: Giorni di vacanza della Commissione

Secondo il «Westdeutsche Allgemeine Zeitung», il più importante quotidiano regionale tedesco, del 4 gennaio 1983, fra il 1° e il 4 gennaio 1983 si sarebbe verificata nel cosiddetto mare comunitario una «lacuna giuridica» o «un vuoto giuridico, secondo quanto ha affermato un portavoce della Commissione CEE di Bruxelles». Tale vuoto giuridico, secondo il «WAZ», sarebbe stato dovuto al fatto che la Commissione non è stata in grado di adottare i previsti regolamenti in materia di catture «nazionali» perché «secondo la tradizione consacrata fin dai primi anni della Comunità... il magazzino di funzionari di Bruxelles è rimasto vuoto dal 23 dicembre al 3 gennaio».

Domando alla Commissione:

1. È vero che il 30 e il 31 dicembre la Commissione non è stata in grado di adottare i regolamenti in materia di catture nazionali anche a causa dell'assenza per vacanza dei funzionari competenti?
2. Risponde al vero quanto sostiene il «WAZ», e cioè che di norma tutto il personale della Commissione rimane in vacanza dal 23 dicembre al 3 gennaio?
3. Qualora le domande 1 e/o 2 ricevano risposta affermativa; non sembra anche alla Commissione, come al «WAZ» e al sottoscritto, che «questa prassi in materia di vacanze sia incompatibile con le responsabilità dell'organismo di Bruxelles e, specificamente, con le rivendicazioni della Commissione in ordine al conferimento di ulteriori competenze alla Comunità»?
4. Qualora le circostanze di cui ai punti 1 e/o 2 non rispondano a verità, che cosa fa la Commissione per smentire simili notizie tendenziose, che degradano la sua immagine e quelle della Comunità nel suo insieme?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(20 aprile 1983)

1. La risposta è negativa. Sia nei giorni festivi che durante i weekend la Commissione predispone sempre una permanenza per i casi di emergenza. Tra il 27 ed il 31 dicembre in tutti i servizi era presente un organico ridotto. Per quanto riguarda in particolare la direzione generale della pesca, erano presenti circa 20 funzionari. Tali funzionari, alcuni dei quali avevano annullato la loro vacanza proprio per questo specifico motivo, erano impegnati nell'esame delle misure nazionali in materia di pesca che gli Stati membri avevano sottoposto per approvazione alla Commissione. In tale contesto sono d'altronde state inviate agli Stati membri, appunto nei giorni in questione, diverse comunicazioni.

2. La risposta è negativa. Benché la maggior parte dei funzionari della Commissione sia effettivamente autorizzata a partire in vacanza durante il periodo di Natale, come precisato più sopra è sempre garantito un servizio ridotto.

3. La domanda è priva di oggetto.

4. Ogni volta che lo ritenga necessario, e nei limiti della fattibilità, la Commissione si preoccupa di rettificare le asserzioni erranee o imprecise formulate a suo riguardo tramite il gruppo del portavoce, gli uffici esterni e la direzione generale dell'informazione.

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(27 aprile 1983)

Da circa un ventennio la Commissione sta cercando d'armonizzare le statistiche del commercio estero conseguendo in questo campo notevoli risultati che hanno trovato riscontro nei regolamenti del Consiglio. Ricordiamo in particolare i seguenti regolamenti:

n. 1445/72 ⁽¹⁾, con il quale viene definita la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero delle Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, ossia la Nimexe, e istituito un comitato per la gestione di detta nomenclatura;

n. 3065/75 ⁽²⁾, con il quale la Nimexe è stata resa obbligatoria in tutti i suoi elementi per gli Stati membri; e

n. 1736/75 ⁽³⁾, con il quale sono state stabilite norme unitarie ed obbligatorie per gli Stati membri in materia di definizioni, di metodi, di elaborazione, di nomenclatura e di trasmissione dei dati ed è stato istituito un apposito comitato.

Sin dalla loro istituzione, detti comitati hanno elaborato una serie di altre prescrizioni di armonizzazione che sono state dichiarate obbligatorie negli Stati membri mediante regolamenti.

Le caratteristiche e la numerazione per le statistiche del commercio estero della Comunità europea e del commercio tra i suoi Stati membri pubblicate dall'Istituto statistico delle Comunità europee possono pertanto essere ritenute, in linea di massima, completamente armonizzate. Soltanto per determinati movimenti particolari di merci quali provviste di stiva e di bordo, oli minerali e prodotti a base di oli minerali, assortimenti, ecc., non sono state sinora emanate prescrizioni di armonizzazione statistica, dato che queste merci dipendono in parte dai progressi dell'evoluzione in altri settori (dogane, imposte, ecc.).

I regolamenti summenzionati non escludono che per i loro dati nazionali del commercio estero gli Stati membri possano utilizzare altre caratteristiche e un'altra numerazione che esulano dall'ambito fissato per le statistiche comunitarie. Dette caratteristiche e voci non sono ovviamente armonizzate ed in parte si prestano difficilmente ad un'armonizzazione. La Commissione confida che la sua iniziativa per il rafforzamento del mercato interno valga ad armonizzare o ad eliminare dette caratteristiche e voci nazionali almeno per quanto riguarda le statistiche degli scambi tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento per

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2159/82

dell'on. Rudolf Wedekind (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1983)

Oggetto: Procedure di rimborso per l'IVA versata all'estero

Quali iniziative ha intrapreso finora o conta di intraprendere la Commissione per semplificare le procedure per il rimborso dell'IVA versata all'estero?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(4 marzo 1983)

Tutti gli elementi per rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare si trovano nell'ottava direttiva IVA n. 79/1072/CEE del 6 dicembre 1979 ⁽¹⁾. Questa direttiva è attualmente applicata da tutti gli Stati membri, tranne dalla Grecia, che non ha ancora introdotto l'IVA nella sua legislazione fiscale.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2160/82

dell'on. Rudolf Wedekind (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1983)

Oggetto: Armonizzazione delle statistiche relative al commercio estero

Quali possibilità intravede la Commissione di pervenire a una maggiore armonizzazione delle statistiche relative al commercio estero, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche e la numerazione statistica delle merci?

l'uniformazione e la semplificazione delle statistiche del commercio tra gli Stati membri (*).

(1) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(4) GU n. C 21 del 26. 1. 1983, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2161/82

dell'on. Rudolf Wedekind (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1983)

Oggetto: Difficoltà negli scambi commerciali franco-tedeschi

A causa delle difficoltà incontrate dalle loro esportazioni verso la Francia, un sempre maggior numero di produttori tedeschi si rifiuta di accettare prodotti francesi. Sono noti alla Commissione casi di questo genere e quale possibilità intravede di eliminare queste difficoltà?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(20 aprile 1983)

La Commissione valuta attentamente i pericoli, per il commercio intracomunitario, derivanti dalle disposizioni nazionali che ostacolano gli scambi tra Stati membri. Essa si preoccupa beninteso anche dei rischi di imitazione o di ritorsione che possono derivarne.

La Commissione non è tuttavia a conoscenza dei casi in cui fabbricanti tedeschi avrebbero rifiutato di acquistare prodotti francesi semilavorati a causa delle difficoltà che essi stessi riscontrano nelle loro esportazioni in Francia. Essa sarebbe lieta di poter ottenere ragguagli più circostanziati su casi del genere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2165/82

dell'on. Allan Rogers (S - GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1983)

Oggetto: Società Inmos Micro Electronics

1. Può la Commissione fornire particolari sulle sovvenzioni e sui prestiti concessi alla Inmos Company di Newport, Gwent, Galles del Sud, Regno Unito, rispettivamente dal FESR, dal FSE, dalla CECA e dalla Banca europea per gli investimenti?

2. È al corrente la Commissione del fatto che nelle ultime settimane la Inmos Company ha deciso di concentrare la sua produzione più redditizia negli Stati Uniti, ossia il 16k static RAM, un chip con cellette di memoria?

3. Sa la Commissione che la Inmos Company aveva promesso di occupare circa 2 500 dipendenti entro il 1983, mentre ne occuperà soltanto circa 650?

4. È noto alla Commissione che le sovvenzioni concesse al progetto nel Regno Unito sono state utilizzate per l'operazione effettuata negli Stati Uniti a Colorado Springs?

5. Può la Commissione indagare sull'operato della Inmos Company e far sì che le sovvenzioni e i prestiti a questa concessi dalla CEE siano utilizzati per la fabbrica nel Regno Unito?

6. La Commissione ha il potere di ripetere le sovvenzioni ed i prestiti agevolati che non sono stati utilizzati ai fini per i quali erano stati richiesti?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(29 aprile 1983)

1. Nel 1982, lo stabilimento di produzione di wafer al silicio della Inmos Ltd, di Newport, Galles, ha beneficiato di aiuti comunitari attraverso una sovvenzione del Fondo europeo di sviluppo regionale pari a 3 441 600 sterline e ad un prestito pari a 5 000 000 di sterline a tasso d'interesse agevolato in base all'articolo 56 del trattato CECA.

Il 9 febbraio 1983 il Fondo regionale ha effettuato un pagamento accelerato pari a 2 538 036 sterline.

Per quanto concerne l'aiuto del Fondo sociale europeo, il progetto di formazione professionale collegato all'inseadimento della società di microelettronica Inmos nel Galles è compreso nella domanda di aiuto del ministero dell'industria (programma di formazione aziendale).

Scopo del progetto per complessive 1 771 000 sterline, è la formazione di 837 persone nell'arco di tre anni; l'80 % (1 416 800 sterline) del costo di finanziamento sarà a carico congiuntamente degli enti pubblici e del Fondo sociale, con un contributo del Fondo sociale pari a 708 400 sterline.

La domanda di aiuto è stata approvata nel 1982.

2. La Commissione non possiede informazioni su questo punto. A quanto le risulta, sia i microchips a RAM statica di 16 K, sia i microchips a RAM dinamica di 64 K devono essere prodotti a Newport, ma la produzione di tali microchips deve continuare anche nello stabilimento Inmos di Colorado Springs, Stati Uniti, dove sono stati progettati e sperimentati, fino a che non venga raggiunto un volume di produzione sufficiente nello stabilimento di Newport.

Anche se il mercato per i chips a RAM statica di 16 K ha pochi concorrenti, esso è tuttavia limitato; attualmente il prezzo per tutti i tipi di microchips a memoria sono bassi.

3. In base alle informazioni fornite alla Commissione dalla Inmos Ltd, il progetto che ha beneficiato di un prestito in base all'articolo 56 del trattato CECA dovrebbe creare entro il 1984 1 000 nuovi posti di lavoro, dei quali 463 potranno essere occupati da ex lavoratori CECA.

4. Come per tutte le domande del Fondo europeo di sviluppo regionale, la domanda in questione è stata presentata dal governo interessato (Regno Unito), e così è stato anche per le domande relative al prestito in base all'articolo 56 del trattato CECA e all'aiuto del Fondo sociale. La Commissione non ha alcun motivo di supporre che tali aiuti siano stati usati per scopi diversi da quelli descritti nella domanda.

5. FESR: a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento FESR, la Commissione può chiedere agli Stati membri di eseguire controlli in loco delle operazioni finanziate dal Fondo; a tali controlli possono prendere parte funzionari della Commissione. Verrà esaminata l'opportunità di inserire il progetto della Inmos Ltd di Newport, Gwent, in un prossimo controllo in loco di progetti sovvenzionati dal FESR, che verrà effettuato nel Galles.

CECA: il capitolo III delle modalità operative per la concessione di prestiti di riconversione a norma dell'articolo 56 del trattato CECA ⁽¹⁾ impone ai mutuatari di presentare relazioni periodiche sull'attuazione degli investimenti e sulla creazione di posti di lavoro. I progetti sono soggetti a controlli in loco effettuati da funzionari della Commissione su base selettiva onde garantirne la conformità con i programmi fissati per l'attuazione degli investimenti.

Il contributo del Fondo sociale verrà erogato solo su presentazione di documenti giustificativi relativi al costo e all'ubicazione del progetto, nonché di documenti comprovanti l'avvenuta osservanza delle norme e dei principi direttivi che regolano il Fondo.

6. La Commissione ha il potere di imporre la restituzione di tali sovvenzioni e prestiti in forza del principio della ripetizione dell'indebito che esiste nel diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2168/82

dell'on. Alfredo Diana (PPE - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1983)

Oggetto: Problemi relativi all'importazione di funghi nella Comunità

Considerando l'importanza della produzione comunitaria di funghi che si attesta sulle 450 000 tonnellate,

considerando che per coprire il fabbisogno è necessario effettuare importanti importazioni che talvolta provocano inconvenienti gravi dovuti anche alla molteplicità delle voci doganali in cui viene attualmente suddiviso il prodotto,

considerando che la Commissione emana di volta in volta provvedimenti intesi a limitare gli inconvenienti che tali importazioni provocano; che tuttavia tali provvedimenti giungono spesso in ritardo e non risolvono organicamente le difficoltà sopra accennate;

l'interrogante chiede alla Commissione,

- a) se non si ritenga opportuno riordinare la regolamentazione del settore dei funghi, in particolare accorpando tutte le voci doganali, in cui può essere presentato il prodotto, in un'unica voce doganale, eventualmente articolando questa ultima in idonee sottovoci;

Questo al fine di dare a funghi coltivati conservati in aceto o acido acetico (sottovoci 20.01.801) ed a quelli conservati in acqua salata o solforata (sottovoci 07.03.610) la stessa attenzione prestata ai funghi coltivati conservati al naturale (sottovoce 22.02.101) in maniera da renderne più coerente ad integrata la commercializzazione;

- b) se non ritenga di rivedere i criteri con i quali è stato assegnato all'Italia un contingente di 1 770 tonnellate di funghi in salamoia che rappresenta il 50% del contingente previsto dal regolamento (CEE) n. 3348/82 e che creerà non poche difficoltà alla fungicoltura italiana che considera detto contingente eccessivo?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(20 aprile 1983)

Si noti che, onde evitare perturbazioni sul mercato comunitario dei funghi coltivati, la Commissione ha adottato misure di salvaguardia limitative delle importazioni nella Comunità di funghi conservati in salamoia o in aceto. Trattasi più precisamente dei regolamenti (CEE) n. 818/80, del 1° aprile 1980 ⁽¹⁾, e (CEE) n. 2390/81, del 19 agosto 1981 ⁽²⁾. Per quanto riguarda la revisione della regolamentazione nel settore dei funghi, occorre ricordare che la Commissione deve riferire al Consiglio alla fine del 1983 sul funzionamento del regime istituito con

⁽¹⁾ GU n. C 178 del 27. 7. 1977, pag. 2 e GU n. C 82 dell'29. 3. 1979, pag. 8.

regolamento (CEE) n. 1796/81, del 30 giugno 1981 ⁽³⁾, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati. Nella stessa occasione si studieranno anche, soprattutto sotto il profilo regolamentare, i problemi delle altre categorie di funghi preparati, per accertare, in base alla valutazione globale della situazione, se la legislazione comunitaria in vigore sia tuttora conforme o se si rendano necessari adeguamenti.

Con regolamento (CEE) nr. 2248/82 ⁽⁴⁾, recante modifica del regolamento (CEE) n. 818/80, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia, la Commissione ha limitato i quantitativi che possono essere importati nella Comunità alla media dei quantitativi di funghi in salamoia importati negli anni 1977/1978, onde tener conto degli scambi tradizionali e dei rapporti commerciali esistenti. Secondo le statistiche ufficiali trasmesse dal ministero dell'agricoltura italiano, le importazioni di funghi in salamoia hanno raggiunto nel 1977 e nel 1978 rispettivamente 1 240 e 2 300 tonnellate, il che spiega la media di 1 770 tonnellate. Tali possibilità non sono state comunque pienamente sfruttate. Secondo i titoli d'importazione rilasciati, le importazioni di funghi in aceto e in salamoia non hanno infatti superato nel 1982 il livello di 1 250 tonnellate. Dette importazioni non dovrebbero dunque creare grandi difficoltà alla fungicoltura italiana.

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 234 del 20. 8. 1981, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 15. 12. 1982, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2173/82

dell'on. Horst Seefeld (S-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1983)

Oggetto: Esportazione di farmaci pericolosi nei paesi del terzo mondo

1. Può dire la Commissione se è vero che talune industrie farmaceutiche esportano nei paesi del terzo mondo determinati farmaci che sono vietati nei paesi della Comunità europea a causa dei rischi eccessivi connessi al loro impiego e se essa è a conoscenza di tali prassi?

2. In caso affermativo, che azioni potrebbero essere intraprese, a parere della Commissione, per combattere tali pratiche e impedire queste esportazioni?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(29 aprile 1983)

1. Alla Commissione non risulta che vengano esportati nei paesi del terzo mondo farmaci vietati nella Comunità perché ritenuti troppo pericolosi.

Va inoltre osservato che alcuni prodotti farmaceutici esportati nei paesi del terzo mondo non vengono solitamente commercializzati nella Comunità, essendo destinati alla cura di malattie poco frequenti in Europa, come le malattie tropicali.

2. A norma delle direttive 65/65/CEE ⁽¹⁾, 75/318/CEE e 75/319/CEE ⁽²⁾, le autorizzazioni di immissione sul mercato sono rilasciate dai singoli Stati membri.

In applicazione della direttiva 75/319/CEE, tutti i farmaci, compresi quelli destinati all'esportazione, sono soggetti alla licenza di fabbricazione, nonché a un controllo. Spetta quindi ai paesi del terzo mondo che desiderino importare un farmaco prodotto nella Comunità chiedere al paese produttore il certificato di qualità appositamente istituito dall'Organizzazione mondiale della sanità.

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2181/82

dell'on. André Damseaux (L-B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1983)

Oggetto: Industria tessile nella regione vallona

Può qualificare la Commissione se l'industria tessile vallona abbia beneficiato di un qualsiasi aiuto comunitario durante gli ultimi 5 anni?

In caso affermativo la Commissione può indicare con esattezza:

- l'ubicazione del progetto;
- l'importo dell'aiuto;
- il numero di posti di lavoro salvaguardati o creati?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(22 aprile 1983)

Il Fondo sociale europeo ha partecipato con il proprio contributo ad operazioni a favore di lavoratori appartenenti al settore tessile e dell'abbigliamento in Belgio.

Gli interventi sono stati concessi in base a domande nazionali.

Per il periodo 1978-1982, le operazioni approvate riguardavano un totale di circa 177,5 milioni di franchi belgi e circa 3 250 persone.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione non è in grado di determinare la quota di questi interventi riservata all'industria tessile vallona.

D'altro canto, un'impresa vallona ha beneficiato dell'intervento nel quadro degli «Interventi comunitari di ristrutturazione o di riconversione industriale», articolo 375 del bilancio 1978. Trattandosi di un'unica impresa, i dati particolareggiati relativi all'intervento sono coperti dal segreto statistico.

Durante tale periodo non è stato concesso alcun altro aiuto comunitario all'industria tessile vallona.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2183/82

dell'on. Willy Vernimmen (S - B)
al Consiglio delle Comunità europee
(18 febbraio 1983)

Oggetto: Aiuti tecnici e finanziari della Comunità destinati all'America centrale

Il Consiglio dei ministri degli affari esteri del novembre 1982 ha deciso un aumento degli aiuti tecnici e finanziari della Comunità destinati all'America centrale (30 milioni di UCE).

Può indicare il Consiglio:

- quali paesi beneficieranno di questo aumento e per quali importi; in base a quali criteri i singoli paesi sono stati prescelti o esclusi da detto beneficio;
- quali forme concrete assumeranno questi aiuti; potranno anche servire a favorire, nei paesi in parola, la costituzione di sindacati;
- a quali persone o organismi (governi, datori di lavoro, sindacati, organizzazioni degli agricoltori, organizzazioni europee o locali per lo sviluppo) verranno affidati in concreto gli aiuti ai fini della loro distribuzione in loco;
- come è organizzato il controllo concreto in loco da parte della CEE in relazione a questi 30 milioni di UCE?

Risposta

(11 maggio 1983)

Quando, nel novembre 1982, decise di procedere ad un aumento dell'aiuto finanziario e tecnico concesso dalla Comunità all'America centrale nel 1982, il Consiglio convenne altresì di destinare l'aiuto così aumentato principalmente ad azioni volte ad aumentare la produzio-

ne agricola dei paesi interessati attraverso gli esistenti programmi di riforma agraria.

L'attuazione dei programmi d'aiuto ai paesi in via di sviluppo non associati, i cui orientamenti sono ogni anno definiti dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo, è di competenza della Commissione che agisce secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 442/81 del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2193/82

dell'on. Hans-Joachim Seeler (S - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 febbraio 1983)

Oggetto: Campagna «Buy European»

Uno dei principali obiettivi della Comunità europea è quello di dar vita ad un mercato comune privo di ostacoli e limitazioni agli scambi tra gli Stati membri.

La Commissione ha adottato un programma pluriennale teso a sviluppare ulteriormente l'unione doganale. Quantunque tutti gli Stati membri abbiano tratto sinora cospicui vantaggi dal mercato comune, sono in atto, in taluni paesi membri, seri sforzi protezionistici volti ad incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti nazionali invece di prodotti importati.

È la Commissione disposta a contrastare, con una campagna pubblica specie nei mass media di tutti gli Stati membri, siffatti sforzi protezionistici opponendosi così alle tendenze di taluni governi a strumentalizzare il patriottismo nazionale per rilanciare la produzione industriale senza tener conto degli interessi di altri Stati membri?

Conviene la Commissione che una siffatta azione - finalizzata ai consumatori, autorità locali e produttori - contribuirebbe ad arginare rigurgiti nazionalistici oltre che a promuovere la consapevolezza della comunanza europea?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(29 aprile 1983)

La Commissione condivide pienamente le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito alle campagne condotte dalle pubbliche autorità per incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti nazionali.

Per questo motivo la campagna «Guaranteed Irish» è stata sottoposta alla Corte di giustizia, che ha accolto la

tesi della Commissione, secondo la quale iniziative di questo tipo sono incompatibili con gli articoli 30 – 36 del trattato CEE. Campagne analoghe, attualmente oggetto di indagini, vengono condotte anche in altri Stati membri, ma – a quanto pare – su scala meno vasta delle «Guaranteed Irish».

La Commissione sta esaminando attentamente altresì le connesse questioni degli acquisti pubblici discriminatori e delle norme in materia di preferenza nazionale inerenti agli aiuti pubblici. Alcuni di questi casi sono attualmente oggetto di indagine in vari Stati membri e vengono già perseguiti a norma della procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE.

La Commissione riconosce che un'azione del tipo di quella proposta dall'onorevole parlamentare potrebbe apportare alcuni vantaggi e concorda pienamente con i motivi addotti a sostegno della proposta.

La Commissione ritiene tuttavia che la soluzione effettiva del problema sia costituita dall'applicazione delle norme in vigore del trattato CEE per combattere tutte le campagne nazionali che violano il trattato. Continuando nella direzione sinora seguita, la Commissione dovrebbe essere in grado di eliminare la necessità di un'azione del tipo proposto dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2195/82
dell'on. Janey Buchan (S – GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 febbraio 1983)

Oggetto: Libro nero

Il quotidiano scozzese Sunday Standard riportava ultimamente la notizia che il sig. Stanley Budd, rappresentante ad Edimburgo della Commissione europea, ha fatto la seguente affermazione a funzionari della Scottish Television Limited: «Non potrei consentire al mio personale di partecipare ad un programma insieme all'on. Buchan».

1. Ciò vuol forse dire che la Commissione iscrive su un libro nero i membri del Parlamento europeo contrari al mercato comune?
2. Può la Commissione pubblicare tale libro nero?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione

(20 aprile 1983)

1. Le parole del funzionario sono state citate in modo inesatto.
2. La Commissione non tiene alcun «libro nero» dei membri del Parlamento europeo.

IL DIRITTO COMUNITARIO

Tiratura a parte della «Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee nel 1981»

La presente pubblicazione è estratta dalla Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1981).

Poiché il testo non ha subito alcuna modifica, ogni riferimento alla «presente relazione» va inteso come riferimento alla Quindicesima Relazione generale. Si osservi inoltre che non sono stati apportati aggiornamenti posteriori alla data di pubblicazione della Relazione stessa.

Sommario:

Sezione 1: problemi generali.

Sezione 2: interpretazione e applicazione delle regole sostanziali del diritto comunitario.

Sezione 3: informazione sull'evoluzione del diritto comunitario.

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-2827-8

N. di catalogo: CB-33-81-441-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 2,40; BFR 100; LIT 3 200.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

Jean-Victor LOUIS

Le Comunità europee non sono semplicemente una sede di dibattiti e di negoziati fra Stati. Dalla loro struttura istituzionale, molto più complessa e originale rispetto a quella delle organizzazioni internazionali classiche, scaturisce un'abbondante legislazione che, nella maggior parte dei casi, può essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia delle tre Comunità vede accrescersi di anno in anno la mole del proprio lavoro onde fornire alle giurisdizioni degli Stati membri i chiarimenti necessari all'interpretazione del diritto comunitario e compone le controversie fra istituzioni e privati o fra istituzioni e Stati membri. Le Comunità costituiscono insomma un ordinamento giuridico unico e fortemente strutturato, la cui penetrazione nella realtà economica e sociale degli Stati membri è ogni giorno maggiore, ma che continua ad essere assai poco nota.

«L'ordinamento giuridico comunitario», del Prof. Jean-Victor Louis dell'Université libre de Bruxelles, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, consentirà di familiarizzarsi rapidamente con le principali caratteristiche della costruzione comunitaria. Il linguaggio è accessibile anche al profano del diritto, ma la precisione delle informazioni e lo spirito critico fanno di quest'opera uno strumento utile anche ai giuristi.

Jean-Victor Louis — Nato il 1° gennaio 1938 — «Agrégé» di diritto delle genti all'Università di Bruxelles (ULB) nel 1969 — Professore ordinario di diritto comunitario all'ULB — Già direttore e direttore per la ricerca dell'Istituto di studi europei (ULB) — Direttore dei «Cahiers de droit européen» — Consigliere presso il servizio giuridico della Banque Nationale de Belgique — Autore de «Les règlements de la Communauté économique européenne» e coautore, sotto la direzione di Jacques Mégret, di «Le droit de la Communauté économique européenne» (in corso di pubblicazione).

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1055-7

N. di catalogo: CB-28-79-407-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

Distribuito in Italia da Edizioni Calderini, Bologna, 31, Emilia Levante.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, L-2985 Luxembourg